

LA MANOVRA/Ritocchi in commissione finanze agli emendamenti. Ora si va al voto di fiducia

Lo scudo fiscale fa la voce grossa

Torna la confisca per i beni tenuti irregolarmente all'estero

DI ALESSANDRO FELICIONI

Sarà possibile regolarizzare (senza rimpatrio) le attività finanziarie detenute in paesi extra Ue; a patto che si tratti di paesi della white list o aderenti allo spazio economico europeo con in vigore convenzioni bilaterali che garantiscano lo scambio di informazioni; torna, peraltro, la confisca delle attività detenute all'estero e non dichiarate secondo gli obblighi della normativa antiriciclaggio. Queste le due principali modifiche contenute in una riformulazione dell'emendamento dei relatori al dl anticrisi votato in commissione finanze alla camera. Ora la parola passa all'aula, ma è pressoché certo che tutto il lavoro fatto in commissione verrà trasfuso in un maxiemendamento sul quale il governo chiederà il voto di fiducia. La reintroduzione della lista dei paesi aderenti allo spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa era prevista nella prima versione dell'emendamento che poi è stata circoscritta ai soli paesi Ue.

In un primo momento, quindi, venivano semplicemente distinti i paesi appartenenti all'Unione Europea dagli altri; per i primi erano possibili sia il rimpatrio che la regolarizzazione delle attività detenute; per i secondi, invece, era previsto solo il rimpatrio. In tal modo, ad esempio, con riferimento alle attività immobiliari, per le quali è possibile solo la regolarizzazione, lo scudo fiscale operava solo per i cespiti detenuti in paesi dell'Unione. In ogni caso, per le attività detenute in paesi extra Ue, prima dell'emendamento, non era possibile sanare la propria posizione a livello di dichiarazione di attività detenute all'estero, continuando a mantenere le disponibilità lontano dall'Italia.

Ora invece la doppia possibilità è allargata anche a paesi extra europei purché appartenenti allo spazio economico europeo e in grado di garantire un adeguato scambio di informazioni. Lo spazio economico europeo è costituito dall'Unione tra i Paesi dell'Ue e quelli dell'Efta (associazione europea di libero scambio) tranne la Svizzera. Si tratta,

in sostanza, della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein. L'emendamento, però prevede che da questi paesi possa essere permessa la regolarizzazione a patto che essi garantiscano lo scambio di informazioni con l'Italia. Attualmente solo la Norvegia ha ratificato la convenzione bilaterale con l'Italia per eliminare le doppie imposizioni, nella quale, all'articolo 26 è previsto lo scambio di informazioni tra le autorità degli stati contraenti secondo il modello Ocse sui cui si informa la convenzione stessa. Come detto la Svizzera non fa parte dello Spazio economico europeo ma ha un accordo bilaterale con l'Unione europea stessa. Ciò porta ad escludere la Svizzera tra gli Stati che consentono la semplice regolarizzazione attraverso lo scudo fiscale.

Per San Marino il discorso è più delicato; la Repubblica del Titano ha avviato nei giorni scorsi il processo che dovrebbe permettere l'ingresso nello spazio economico europeo. La stessa però, non fa parte dell'Ocse e la convenzione firmata (ma non ratificata) con l'Italia per evitare le doppie imposizioni non è attualmente idonea a garantire lo scambio di informazioni richiesto. San Marino ha recentemente assunto l'impegno di rinegoziare la convenzione con l'Italia al fine di uniformarla all'articolo 26 del modello di convenzione Ocse 2005, nell'ambito di convenzioni contro la doppia imposizione che verranno negoziate.

È evidente che l'accelerazione di tali accordi potrebbero permettere di includere San Marino tra gli stati idonei per permettere al sola regolarizzazione con lo scudo.

La confisca

L'inasprimento delle sanzioni amministrative che si accompagna alla mancata adesione allo scudo fiscale è costituito dall'aumento delle sanzioni previste per l'omessa dichiarazione di attività detenute all'estero in violazione dei commi 2 e 4 dell'art. 5 del dl 167/90. si va dal 10 al 50% delle somme non dichiarate a fronte di una sanzione dal 5 al 25% delle stesse prevista attualmente. La novità dell'ultima ora è però costituita dalla reintroduzione della sanzione accessoria del-

la confisca, introdotta dal dl n. 350/2001 e in un primo momento, eliminata dall'emendamento che reintroduce lo scudo. Ora invece, con un cambio di rotta, è stata riproposta la confisca di beni di corrispondente valore; già all'epoca la misura, che venne inserita in sede di conversione in legge del dl 350/2001, suscitò parecchie critiche in quanto l'entità e la tipologia di tale sanzioni non ha precedenti nel nostro sistema tributario.

Oltretutto, non è stato mai precisato se per «corrispondente valore» debba intendersi quello della sanzione, ovvero addirittura quello degli importi non dichiarati.

